

Camera dei Deputati

Legislatura 11
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE : 7/00056
 presentata da **BRUNI FRANCESCO** il **15/10/1992** nella seduta numero **71**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
ZAMBON BRUNO	DEMOCRATICO CRISTIANO	10/15/1992
FELISSARI LINO	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	10/15/1992
TORCHIO GIUSEPPE	DEMOCRATICO CRISTIANO	10/15/1992
ALBERTINI GIUSEPPE	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	10/15/1992
BERNI STEFANO	DEMOCRATICO CRISTIANO	10/15/1992
CARLI LUCA	DEMOCRATICO CRISTIANO	10/15/1992
FERRARI FRANCESCO	DEMOCRATICO CRISTIANO	10/15/1992

Assegnato alla commissione :
XIII COMMISSIONE(AGRICOLTURA)

Ministero destinatario :
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
SVOLGIMENTO		
BRUNI FRANCESCO	DEMOCRATICO CRISTIANO	10/28/1992
RISPOSTA GOVERNO		
FONTANA GIOVANNI ANGELO	MINISTRO, MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	10/28/1992
INTERVENTO		
FERRARI FRANCESCO	DEMOCRATICO CRISTIANO	10/28/1992
CONCA GIORGIO	LEGA NORD	10/28/1992
TORCHIO GIUSEPPE	DEMOCRATICO CRISTIANO	10/28/1992

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
 PRESENTATO IL 15/10/1992

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 28/10/1992
APPROVATO IL 28/10/1992
ITER CONCLUSO IL 28/10/1992

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI, IMPRESE AGRICOLE, LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO, PRODUZIONE AGRICOLA, REGOLAMENTI DELLA COMUNITA' EUROPEA, RILEVAMENTI STATISTICI

SIGLA O DENOMINAZIONE :

GEO-POLITICO :

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA (CEE), ITALIA

TESTO ATTO

La XIII Commissione, considerato che con il regolamento di base 1765/92 il Consiglio della CEE ha istituito un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi; considerato che tale regime prevede una compensazione della perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali attraverso un pagamento compensativo all'ettaro di superficie destinata a seminativo; considerato che al fine di calcolare il pagamento compensativo per i cereali è stabilito un importo di base per tonnellata da moltiplicare per la resa media; considerato che la resa media è calcolata prendendo a riferimento le rese statistiche ufficiali realizzate nel quinquennio 1986/1991 eliminando i due anni di minimo e di massimo; considerato che all'interno del periodo di riferimento si sono verificate situazioni di produzione anomale imputabili ad accadimenti eccezionali di natura climatica (siccità), tali per cui le rese realizzate non rispecchiano le situazioni di produttività consolidate nel tempo; considerato che è facoltà degli stati membri di elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi, tale da rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese; considerato che le verifiche effettuate denunciano, in numerosi casi, una discrepanza tra le rese ufficiali e quelle realmente realizzate a livello nazionale e a livello delle singole aree produttive circoscritte dal piano di regionalizzazione presentato dall'Italia alla Commissione della Comunità europea; considerato che la normativa comunitaria non consente il pagamento dell'importo compensativo più di una volta all'anno per una stessa superficie; considerato che tale vincolo impedirebbe l'erogazione del pagamento compensativo alle produzioni intercalari, e segnatamente dell'orzo e della soia di secondo raccolto, impegna il Governo a 1) rivedere in sede nazionale e comunitaria i dati statistici storici di produzione sulla scorta degli elementi probanti disponibili, correggendo in ogni caso le rese medie regionali e nazionali per avvicinarle alle rese effettive; 2) affidare la rilevazione dei dati statistici di produzione ad istituto pubblico specializzato, che dovrà avvalersi di tutte le fonti disponibili sul territorio nazionale; 3) ottenere la correzione dei dati produttivi rilevati negli anni in cui la siccità ha creato situazioni anomale rispetto agli standard normali, oppure modificare gli anni di riferimento su cui calcolare le rese medie; 4) ottenere la possibilità di erogare l'aiuto compensativo all'ettaro alle colture di secondo raccolto; 5) formulare una scelta, da comunicare alla Commissione CEE, circa la definizione della superficie di base che tenga conto da un lato delle difficoltà del primo avvio della riforma e, dall'altro, della esigenza di certezza dei coltivatori, ivi compresa la possibilità di rivederne l'entità in funzione della disponibilità di superfici di nuova irrigazione; 6) rivedere l'articolazione delle zone della regionalizzazione per assicurare maggiore aderenza alle singole realtà aziendali; 7) adottare procedure amministrative semplificate segnatamente per le domande ed i controlli. Per questi ultimi poi occorre realizzare un sistema che consenta la disponibilità anche per i produttori agricoli associati dei dati conoscitivi delle produzioni e delle superfici investite, allo scopo di migliorare la loro partecipazione alla programmazione colturale ed alla stipula degli accordi interprofessionali e dei contratti di cessione; 8) adottare iniziative idonee alla comprensione e gestione di tutti gli aspetti della riforma. (7-00056)